

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 9.3.2010 la ricorrente si è lamentata dell'illegittimo comportamento dell'intermediario per non aver protestato un assegno tratto su di un conto corrente presso quest'ultimo intrattenuto dal traente. In particolare, la ricorrente si è doluta del fatto che l'intermediario, restituendo l'assegno con causale attinente alla irregolarità della firma di traenza, diversamente che in un caso precedente non avrebbe provveduto al protesto. In virtù di ciò ha richiesto l'accertamento della responsabilità dell'intermediario (in verità nel ricorso si fa riferimento alla responsabilità del "dirigente preposto") per mancato protesto e (con successiva integrazione dell'1.4.2010) la condanna al risarcimento dei danni pari all'importo riportato nell'assegno impagato, oltre spese ed interessi.

Con nota del 18.5.2010 l'intermediario ha respinto la censura, sottolineando la legittimità del proprio comportamento.

DIRITTO

In via preliminare va brevemente ricostruito l'evento in questione. La ricorrente, portatrice di un assegno bancario, ha negoziato quest'ultimo presso la banca in cui è correntista, girandolo per l'incasso. L'assegno, giunto presso la banca trattaria, è stato riscontrato nella sua regolarità formale e la firma del traente è stata ritenuta (pur essendo leggibile e riportante il nome del correntista) non conforme a quella depositata nello *specimen*.

In virtù di ciò l'intermediario ha restituito l'assegno alla banca incaricata per l'incasso non protestandolo (con l'espressa causale "firma di traenza relativa al correntista non conforme allo *specimen*").

Rispetto a tale vicenda va verificata, innanzitutto, la corrispondenza tra quanto richiesto in sede di reclamo e l'oggetto del successivo ricorso. Sul punto si ritiene che tale corrispondenza esista. Nonostante l'atecnicismo utilizzato nel reclamo, appare chiaro che il ricorrente abbia chiesto spiegazioni soprattutto intorno al mancato protesto dell'assegno citato.

Una volta chiarito ciò, vale la pena di sottolineare che le domande proposte sono due: la prima concernente la responsabilità dell'intermediario per il mancato protesto dell'assegno e la seconda di risarcimento danni.

Con riguardo a tali domande si pone in via preliminare la questione della legittimazione attiva del ricorrente: questione connessa a quella della competenza dell'ABF.

Com'è evidente nella specie, il soggetto che ha agito non è il cliente dell'intermediario, ma un terzo che non ha instaurato alcun rapporto contrattuale con l'intermediario stesso. La questione è stata già affrontata da questo Collegio e risolta positivamente. Nella decisione n. 522/2010, che si è occupata di un tema analogo, il Collegio di Napoli ha precisato che *"nella vicenda oggetto della controversia, il ricorrente non ha né ha avuto formalmente rapporti contrattuali con la banca convenuta (trattaria). Tuttavia, secondo un orientamento maturato anche in seno al Collegio di Roma, potrebbero ritenersi ricevibili anche i ricorsi presentati da soggetti che non sono clienti dell'intermediario convenuto, secondo un'interpretazione estensiva della normativa ABF. Da un lato, infatti, può sostenersi che le parole "contratto" e "rapporto contrattuale" usate dalla normativa non debbono essere interpretate restrittivamente, nel senso cioè di "contratto con quello specifico intermediario",*

ma vadano intese estensivamente, in linea con l'evoluzione di giurisprudenza e dottrina, che ritengono ammissibili i rapporti contrattuali di fatto, basati su "un contatto sociale qualificato" tra due soggetti. In altri termini, tutte le volte in cui l'intermediario abbia un obbligo di protezione diverso e aggiuntivo rispetto al mero divieto del "neminem laedere", allora – può ritenersi – esso assume su di sé una responsabilità contrattuale (cfr. la giurisprudenza in tema di responsabilità del medico di una clinica privata o quella in tema di responsabilità della banca negoziatrice di un assegno: Cass., SS. UU. 26.6.2007, n. 14712). Secondo il punto di vista in esame, quindi, anche coloro che entrino in relazione con l'intermediario in virtù di un suo particolare obbligo di protezione avrebbero, dunque, il diritto di essere considerati "clienti" e sarebbero legittimati a proporre ricorso all'ABF, pure per evitare disparità di trattamento che potrebbero far dubitare della piena conformità alla Costituzione dell'art. 128-bis T.U.B. e della normativa di attuazione".

Non vi è motivo per discostarsi da questo orientamento, che può essere applicato nel caso in esame.

Va sottolineato, poi, che, se visto sotto un altro profilo, nella specie esiste pur sempre un rapporto obbligatorio, che è stato fatto valere dal ricorrente, attraverso il mandato conferito alla propria banca negoziatrice che, agendo in nome e per conto del ricorrente ha cercato di ottenere l'incasso del credito portato dall'assegno.

Superati questi aspetti preliminari va osservato che le domande sono infondate.

Il punto centrale della questione è se l'intermediario si sia comportato legittimamente, non protestando l'assegno con firma di traenza leggibile ma ritenuta apocrifia. Tale comportamento appare lecito. Ed infatti l'intermediario ha verificato, com'era suo dovere, la conformità della firma apposta sull'assegno con quella depositata dalla correntista sullo *specimen*. Una volta riscontrata la non conformità (ed a prima vista tale giudizio negativo appare fondato), l'intermediario era tenuto a non pagare l'assegno. È evidente che se avesse dato seguito al pagamento sarebbe stato responsabile nei confronti del traente per il danno da quest'ultimo subito (cfr., tra le tante, Cass., 25.2.2004, n. 3729; Cass., 7.11.1989, n. 4642). In tal senso è ipotizzabile, anzi, che esista un onere di protezione dell'intermediario nei confronti del correntista, proprio a tutela di quest'ultimo.

A ciò si aggiunga che non sembra esistere nella specie alcun obbligo di protesto a carico della banca. Il protesto, infatti, non risponde ad esigenze di ordine pubblico ma nasce come onere della parte. Esso è rivolto, com'è noto, ad evitare, soprattutto, che il portatore dell'assegno non perda l'azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, mentre è



espressamente previsto che l'azione del portatore nei confronti del traente rimane impregiudicata (v. art. 45, co. 2, legge ass.) anche in mancanza di protesto (Cass., 4.5.1978, n. 2090). Nella specie questo pericolo non esiste posto che non vi è alcun girante, essendo il rapporto limitato al portatore ed al traente.

Da quanto esposto, quindi, appare evidente la liceità del comportamento dell'intermediario e, di conseguenza, l'infondatezza delle domande.

Va osservato, altresì, che anche sotto il profilo del danno nessun pregiudizio ha subito la ricorrente in conseguenza del mancato protesto. Anzi, come giustamente evidenziato dall'intermediario, il protesto avrebbe portato la ricorrente a doverne sopportare le spese e, si aggiunga, avrebbe sottoposto l'intermediario all'eventuale azione di risarcimento per l'illegittimo protesto da parte del traente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI